COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.6.2021
COM(2021) 289 final

2018/0199 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

2018/0199 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 374 final – 2018/0199/(COD)):	29 maggio 2018.
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	19 settembre 2018.
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	26 marzo 2019.
Data del trilogo (accordo sul testo definitivo):	2 dicembre 2020.
Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura:	27 maggio 2021.

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta di un regolamento Interreg mira a stabilire disposizioni specifiche che disciplinino la cooperazione territoriale europea, precisando e integrando le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (CPR), il quale disciplina la realizzazione e l'attuazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Essa si concentra principalmente sulle questioni chiave in materia di attuazione e cooperazione, in particolare:

- sulla definizione e la copertura geografica delle varie sezioni della cooperazione (transfrontaliera, transnazionale, interregionale e delle regioni ultraperiferiche);
- sulla definizione di regole specifiche in materia di concentrazione tematica;
- sulla definizione degli obiettivi e dell'ambito di applicazione specifici dell'Interreg;
- sugli adattamenti delle regole del CPR in materia di programmazione, di autorità dei programmi, di gestione e controllo e di gestione finanziaria; e

- sull'integrazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE.

L'accordo provvisorio rispetta l'architettura dell'Interreg ed è suddiviso in quattro sezioni, compresa una nuova sezione dedicata alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche dell'UE. Conferma inoltre la dotazione finanziaria complessiva e l'equilibrio tra le diverse sezioni, permettendo allo strumento di conseguire i suoi obiettivi. Contiene anche numerose disposizioni di semplificazione, coerenti con la proposta della Commissione, relative ai fondi per piccoli progetti (articolo 25), all'assistenza tecnica (articolo 27), all'uso di opzioni semplificate in materia di costi (articolo 53 del CPR) o ai meccanismi di verifica e audit (capo VI).

Le due principali modifiche concordate dai colegislatori riguardano la cooperazione marittima, ricollocata nel quadro della cooperazione transfrontaliera, e l'allentamento dei requisiti relativi alla concentrazione tematica per gli obiettivi specifici dell'Interreg. Esse non pregiudicano tuttavia la capacità dei portatori di interessi di perseguire la cooperazione marittima in modo razionalizzato né di sostenere le azioni prioritarie di sviluppo di capacità nel quadro di "una migliore gestione della cooperazione".

Il concetto di investimenti interregionali in materia di innovazione è mantenuto ma trasferito al regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (FESR/FC), con una dotazione più limitata.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio riflette appieno l'accordo raggiunto nei triloghi. Di seguito sono illustrate le principali modifiche introdotte rispetto alla proposta della Commissione.

- Un'architettura rivista, che mantiene la componente della cooperazione transfrontaliera marittima all'interno della sezione A (cooperazione transfrontaliera).
- Il ricollocamento dei programmi "Urbact" e "Interreg Europe" nella sezione relativa alla cooperazione interregionale.
- La conferma della concentrazione tematica, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, su tre obiettivi strategici, compreso l'obiettivo strategico 2 (un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio), con l'obbligo supplementare di includere l'obiettivo strategico 4 (un'Europa più sociale) per i confini terrestri interni. D'altra parte i requisiti relativi alla concentrazione tematica sugli obiettivi specifici dell'Interreg "una migliore gestione della cooperazione" e "un'Europa più sicura" sono stati rivisti, divenendo facoltativi, e i relativi massimali sono stati fissati rispettivamente al 20 % e al 5 % delle dotazioni del programma. Per la cooperazione transnazionale, l'allineamento con le priorità delle strategie macroregionali e quelle per i bacini marittimi è stato adeguato fissandolo all'80 %.
- L'introduzione dell'obbligo di sostenere i progetti dal volume finanziario limitato, anche mediante fondi per piccoli progetti, al fine di promuovere il sostegno ad azioni che prevedono contatti tra persone e a piccoli progetti.
- Il trasferimento degli investimenti interregionali in materia di innovazione al regolamento FESR/FC, con una dotazione più limitata, pur mantenendo e chiarendo nel contempo gli obiettivi e i meccanismi proposti dalla Commissione.
- L'adeguamento dei tassi di prefinanziamento e di cofinanziamento, che sono stati lievemente aumentati in conformità del CPR. I tassi di prefinanziamento e di cofinanziamento, come pure quello del sostegno erogato nell'ambito dell'assistenza

tecnica, sono stati indicati nel dettaglio anche per i programmi esterni, compreso il sostegno proveniente dallo strumento di assistenza preadesione (IPA), dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e dalla decisione sull'associazione d'oltremare.

- La conferma delle risorse finanziarie, compreso un consolidamento delle sezioni A e D, come indicato in precedenza, con la ripartizione delle dotazioni seguente:
 - 5 813 milioni di EUR per la cooperazione transfrontaliera;
 - 1 466 milioni di EUR per la cooperazione transnazionale;
 - 490 milioni di EUR per la cooperazione interregionale;
 - 281 milioni di EUR per le regioni ultraperiferiche.

Nel complesso, sebbene la Commissione non sia stata in grado di convincere il Consiglio in merito alla sua proposta di rendere obbligatoria la concentrazione tematica per gli obiettivi specifici dell'Interreg e di razionalizzare la cooperazione marittima nell'ambito della cooperazione transnazionale, la struttura della proposta e i suoi principali meccanismi di attuazione sono stati mantenuti. In particolare, l'accordo consente la prosecuzione del programma "PEACE PLUS" a sostegno della pace e della riconciliazione tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord e conferma la nuova sezione relativa alle regioni ultraperiferiche e l'integrazione della cooperazione ai confini esterni con disposizioni ad hoc.

In generale, le modifiche adottate preservano dunque l'architettura della proposta della Commissione, le sue risorse e la sua capacità di conseguire gli obiettivi di cooperazione perseguiti dallo strumento.

4. CONCLUSIONI

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e accetta pertanto la posizione adottata dal Consiglio.